Pubblicato il 16/09/2026

Firmato digitalmente

N. 00091/2026 REG.PROV.CAU.
N. 00161/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2026, proposto da
Camilla De Nardis, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Dalponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Riva del Garda (TN), viale A. Lutti, n. 10;

contro

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker e Shida Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso l'Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento, ancorché non formalmente comunicato, con cui l'Ufficio diritto allo studio universitario della Provincia autonoma di Bolzano ha ritenuto la ricorrente decaduta, cancellata o esclusa dall'assegnazione del posto alloggio universitario per l'a.a. 2026/2027 presso lo studentato indicato nella comunicazione del 22 luglio 2026;- di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi eventuali atti di cancellazione dalla graduatoria, scorrimento, riassegnazione del posto a terzi e mancata considerazione del versamento della cauzione eseguito in data 6 agosto 2026;- nonché dell'eventuale rigetto espresso o tacito dell'istanza di riesame in autotutela, rimessione in termini e diffida del 7 agosto 2026.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il decreto cautelare monocratico del 12 agosto 2026, n. 71, con il quale è stata accolta l'istanza d'urgenza, disponendo l'ammissione con riserva della studentessa alla graduatoria degli ammessi al posto alloggio;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2026 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale d'udienza;

Ritenuto che
- la ricorrente è stata ammessa al corso di laurea magistrale in Imprenditoria e Innovazione presso la Libera Università di Bolzano e ha presentato la domanda per un alloggio universitario riservato ai neoimmatricolati per l'anno accademico 2026/2027;

- nella prima settimana di agosto è stata dichiarata a voce decaduta dal posto assegnatole con e-mail del 22.7.2026, confluita automaticamente nella cartella spam/posta indesiderata, per il mancato rispetto del termine di versamento della cauzione (€ 720,00) fissato al 30.7.2026;
- non appena appresa la notizia dell'assegnazione dell'alloggio di cui alla predetta e-mail ha versato comunque la richiesta cauzione di 720,00 euro in data 6.8.2026;
- ha impugnato l'atto o comportamento materiale con il quale è stata disposta la sua decadenza dalla procedura per l'assegnazione dell'alloggio con cancellazione del suo nominativo dalla graduatoria dei richiedenti;
- con decreto cautelare n. 71/2026 la domanda cautelare urgente, monocratica, *ex* art. 56 cod. proc. amm., è stata accolta, sussistendo i relativi elementi di danno attuale, concreto, grave, irreparabile ed estremo, disponendo l'"*ammissione con riserva*" della ricorrente alla graduatoria degli ammessi per l'alloggio;

Considerato che la non ammissione, così configurata (causata del pagamento tardivo della cauzione) determinerebbe in termini di *periculum in mora* la perdita dell'alloggio per l'anno accademico 2026/2027 con evidente compromissione del diritto allo studio della ricorrente residente a Trento;

Ritenuto che alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure dedotte nel ricorso in materia di tutela dell'affidamento si prestano a una prognosi favorevole in termini di *fumus boni iuris*, avuto riguardo all'evidente contraddittorietà del quadro informativo fornito dall'Amministrazione e, in particolare, al complesso delle comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale (le comunicazioni ufficiali -bando, FAQ e linee guida - in merito alla procedura di assegnazione degli alloggi indicavano *anche* che le assegnazioni sarebbero state comunicate da fine luglio/inizio agosto 2026, mentre l'Amministrazione ha inviato alla ricorrente il 22 luglio una comunicazione con cui le imponeva di pagare la

cauzione entro il 30 luglio, pena la cancellazione dalla graduatoria), rese telefonicamente e trasmesse via e-mail (la successiva e-mail del 6 agosto dell'ufficio competente confermava che le prime assegnazioni erano state comunicate solo il 4 agosto e che le successive sarebbero arrivate nei giorni seguenti), le quali hanno determinato, secondo l'espressione usata nel decreto presidenziale, "*un elemento di ambiguità, che può essere recuperato con applicazione del concetto di regolarizzazione",* consentendo al Collegio di poter sul punto confermare integralmente il decreto cautelare monocratico;

In questa fase emerge che la Provincia autonoma di Bolzano ha provveduto allo scorrimento della graduatoria rimanendo comunque fuori la ricorrente, seppur ammessa con riserva, che in ipotesi, come riferito all'odierna udienza, potrebbe essere aggiunta in coda alla graduatoria oggi dimessa in giudizio;

La ricorrente ha, pertanto, la necessità di conservare la tutela che è stata assicurata, in via cautelare urgente, con sospensione dell'atto impugnato, al fine di poter mantenere la posizione utile di "*ammissione con riserva*" alla graduatoria dei soggetti ammessi ad ottenere un alloggio;

In conclusione il Collegio ritiene, in questa sede, di confermare il decreto monocratico disponendo la sospensione cautelare della collocazione della ricorrente fra i soggetti decaduti, con sua collocazione fra i soggetti ammessi, con riserva;

Il Collegio, infine, considerato che l'assegnazione provvisoria con riserva sottrae il posto agli studenti idonei utilmente collocati in graduatoria per scorrimento, preso atto della *medio tempore* intervenuta pubblicazione della graduatoria (vedansi i docc. 10 e 12 della resistente, nonché quello dimesso durante l'udienza cautelare datato 15.9.2026) ordina *ex* art. 49 cod. proc. amm. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria.

Si autorizza allo scopo la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, con le modalità di seguito esposte:

1) La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso (161/2026);

b) il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

c) il testo integrale del ricorso;

d) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

e) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso.

2) La Provincia autonoma di Bolzano ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco dei controinteressati così come individuati allo stato - il testo integrale del ricorso, in calce, al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto, del quale dovranno essere riportati gli estremi;

3) Le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, a pena dell'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento N. 00161/2026 REG.RIC. di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

4) La parte ricorrente dovrà corrispondere alla Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Si prescrive inoltre che la Provincia autonoma di Bolzano non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi e provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*Atti di notifica*";

La Provincia autonoma di Bolzano dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, il presente provvedimento e l'elenco dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, della quale dovranno essere riportati gli estremi.

Tanto disposto, il Collegio fissa per la trattazione di merito del ricorso, in considerazione del fatto che alcuni controinteressati sono residenti all'estero, l'udienza pubblica del 9.6.2027, ore 9.30.

Le spese di giudizio, per questa fase, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano per i profili evidenziati in parte motiva dispone gli incombenti per l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione e, interinalmente sospende, per quanto di ragione della ricorrente, l'efficacia degli atti impugnati, disponendo la sua ammissione con riserva alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2027, ore di rito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stephan Beikircher, Presidente
Alda Dellantonio, Consigliere
Michele Menestrina, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Fabrizio Cavallar **Stephan Beikircher**

IL SEGRETARIO